

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1267

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

e dal **Ministro della Sanità**

(DONAT CATTIN)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1988

Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 307,
recante disposizioni urgenti in materia sanitaria

ONOREVOLI SENATORI. - La nota situazione di insufficienza degli stanziamenti effettuati per il Fondo sanitario nazionale per l'anno 1988, rispetto al volume di spesa già rilevato al livello degli enti erogatori delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, fa prevedere un consistente disavanzo di gestione alla fine dell'anno in corso. Si prospetta, pertanto, l'urgente necessità di provvedere, attraverso misure immediatamente operative che incidano sui flussi di spesa più consistenti, ad un contenimento, nei limiti del possibile, del disavanzo stesso.

Si è, pertanto, rilevata l'opportunità di incidere su taluni flussi di spesa con particolare riguardo all'assistenza farmaceutica, nel cui settore si è registrato un consistente incremento dell'onere assunto a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il provvedimento si compone di un articolo il cui contenuto essenziale si sostanzia nei seguenti punti:

a) la quota per singola ricetta rimane fissata nella misura di lire 2.000;

b) la quota che l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, determinava in lire 3.000 per

le specialità medicinali il cui costo superasse le lire 25.000 ed in lire 1.500 per l'ipotesi di costo inferiore a detta cifra (ma superiore a lire 5.000) sono sostituite con una quota di partecipazione alla spesa pari al 20 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori. A ciò consegue il ritorno ad un criterio proporzionale di partecipazione alla spesa;

c) con proprio decreto il Ministro della sanità determina le specialità medicinali che, per la loro collocazione in aree di terapia collaterale, possono essere sottoposte ad una maggiore quota di partecipazione alla spesa da parte degli utenti, nella misura del 40 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori, sempre ferma restando la quota di lire 2.000 per ciascuna ricetta.

È, inoltre, disposta la sospensione della vigenza delle disposizioni degli articoli 41 e 29 degli accordi collettivi nazionali di lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289 e n. 290 che, in sede interpretativa, hanno creato notevoli problematiche connesse alla individuazione delle prestazioni di particolare impegno professionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1988, n. 307, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 luglio 1988, n. 307, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 1988.

Disposizioni urgenti in materia sanitaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la partecipazione degli utenti alla spesa sanitaria al fine di razionalizzare e di orientare qualitativamente il contenimento della medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Ferma restando la quota fissa di lire 2.000 per ricetta, le quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono sostituite con una quota di partecipazione alla spesa pari al 20 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori.

2. Con decreto del Ministro della sanità sono indicate le specialità medicinali corrispondenti alle categorie terapeutiche di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità in data 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 16 aprile 1984, che saranno soggette, con decorrenza 1° settembre 1988, alla quota di partecipazione alla spesa nella misura del 40 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori, ferma restando la quota fissa per ricetta di lire 2.000. Tali quote di partecipazione sono dovute da tutti gli utenti.

3. Fino ai nuovi accordi collettivi nazionali non trovano più applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni relative alle prestazioni di particolare impegno professionale

previste, rispettivamente, dagli articoli 41 e 29 degli accordi collettivi nazionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289 e n. 290.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1988.

COSSIGA

DE MITA - DONAT CATTIN - AMATO - CO-
LOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI